

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

Racc. n. \_\_\_\_\_ /2018

### CONVENZIONE QUADRO

Tra

**FONDAZIONE EDMUND MACH** (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata da Andrea Segrè, nato a Trieste il 05.02.1961, domiciliato in San Michele all'Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della FEM al presente atto in qualità di Presidente,


e

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA** (da qui innanzi CREA) codice fiscale 97231970589 e partita IVA 08183101008, rappresentata da Salvatore Parlato, nato a Lentini (SR) il 31.01.1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente via Po, 14 – 00198 Roma, il quale interviene ed agisce in rappresentanza del CREA al presente atto in qualità di Presidente.

Premesso che:

- la FEM è un ente di interesse pubblico dotato di personalità giuridica di diritto privato che, secondo quanto stabilito dall'art. 3 (Finalità e attività) dello Statuto, ha il comito di promuovere, realizzare e sviluppare attività di istruzione e formazione, anche volte a promuovere una più diffusa cultura rurale e ambientale, di trasferimento tecnologico e consulenza alle imprese e agli enti pubblici, di ricerca e sperimentazione scientifica, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare e forestale, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e valorizzazione del territorio trentino;
- la FEM favorisce, realizza e sviluppa attività di ricerca, di educazione e di informazione sugli ecosistemi naturali alpini, con particolare riferimento agli aspetti forestali e faunistici, nonché attività di studio e di proposta per la conservazione ed il recupero di aree a vocazione naturalistica;
- la FEM sviluppa rapporti di collaborazione, attività di ricerca e di consulenza con realtà nazionali e internazionali pubbliche e private per perseguire i suoi scopi e per favorire l'apertura dei propri settori di competenza oltre i confini provinciali;
- il CREA è un Ente Nazionale di ricerca e sperimentazione istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato con l'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti. In particolare l'Ente è specializzato in importanti settori scientifici quali climatologia e agronomia, entomologia e patologia vegetale, genomica e breeding, pedologia, foreste e territorio e agronomia. Inoltre ha competenze scientifiche nelle principali filiere agricole: zootecnica, vitivinicola, olearia, frutticola, orticola, agrumicola, cerealicola, florovivaistica, colture industriali e legno;
- il CREA fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli stessi, favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale, stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale;
- il CREA opera in raccordo con le università, con il CNR e con altri enti pubblici

Imposta di bollo  
 assolta in modo  
 virtuale giusta  
 autorizzazione FEM  
 n. 32433/00 del  
 28/06/2000 della  
 Direzione delle  
 Entrate di Trento per  
 l'importo  
 complessivo di €  
 32,00 inerente alla  
 presente  
 convenzione.



**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

- di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria anche attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- le Parti ritengono opportuno sottoscrivere un accordo quadro allo scopo di favorire la collaborazione fra i due Enti e rafforzare il proprio impegno per l'individuazione e la definizione di obiettivi e azioni congiunte nelle aree di comune interesse;
- il Consiglio di amministrazione della FEM, con delibera n. \_\_\_ di data \_\_\_\_\_, ha approvato la stipula della presente Convenzione;
- la presente Convenzione quadro annulla e sostituisce la precedente sottoscritta in data 2 marzo 2017 (racc. n. 200/2017).

Tutto ciò premesso, le Parti, sottoscrivendo il presente atto,

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**(Oggetto della Convenzione quadro)**

1. Il CREA e la FEM, nell'ambito dei compiti e delle funzioni attribuite loro dalle leggi e dai rispettivi statuti, si impegnano ad avviare un rapporto di collaborazione finalizzato all'individuazione, elaborazione ed attivazione di programmi, progetti ed attività di interesse comune attraverso la partecipazione congiunta alla progettazione ed alla realizzazione di attività, programmi e progetti in ambito formativo, di ricerca e sperimentazione scientifica, di consulenza, trasferimento tecnologico e innovazione favorendo le opportune collaborazioni e sinergie anche con altri enti ed agenzie operanti nei settori di interesse.

**ART. 2**

**(Modalità operative)**

1. Per attuare la presente Convenzione quadro, il CREA e la FEM provvederanno alla stesura di specifiche Convenzioni Operative/Attuative che saranno sottoscritte dai soggetti interessati. Le Convenzioni Operative/Attuative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle parti, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture, la proprietà intellettuale, le responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa l'attività/il programma/il progetto di comune interesse, i tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.
2. Nelle Convenzioni Operative/Attuative le Parti individueranno un proprio referente/responsabile e potranno prevedere forme collegiali di coordinamento delle attività.

**ART. 3**

**(Durata della Convenzione, suo rinnovo e recesso)**

1. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di suo perfezionamento e termina il 31 dicembre 2021. Può essere rinnovata solo tramite accordo scritto tra le Parti.
2. Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate per iscritto fra tutte le parti ed entreranno in vigore all'atto della loro sottoscrizione.
3. Ciascuna Parte può recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in qualunque momento con un preavviso di almeno due mesi decorrenti dalla data di ricezione, dall'altra Parte, della relativa comunicazione. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sugli accordi già stipulati in virtù della presente Convenzione e non ancora conclusi.

**ART. 4**

**(Definizione delle controversie e Foro competente)**

1. Le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione sono possibilmente definite in via bonaria.



**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
**Sede Legale: 38010 San Michele all'Adige (TN)**  
**Via Mach, 1 – Partita I.V.A. 02038410227**

2. Il ricorso all'arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di uno specifico compromesso arbitrale.

3. Qualora una delle Parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro che sarà individuato secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.

#### **ART. 5**

##### **(Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti)**

1. Il CREA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex d.lgs. n. 231/2001* ed è pertanto tenuto al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.

2. Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare i propri codici di comportamento pubblicati sui rispettivi siti istituzionali:

3. FEM (<http://www.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni generali/Atti-general/Atti-general-in-vigore>);

4. CREA ([http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice\\_comportamento\\_Agg\\_2018.pdf](http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf));

5. L'inosservanza di tali impegni da parte delle parti porterà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Convenzione quadro stessa.

6. Le parti sono altresì consapevoli che la presente Convenzione sarà oggetto di pubblicazione sulla pagina web "Amministrazione trasparente" di FEM, ad eccezione dei contenuti su cui gli Enti convengono espressamente e per iscritto di mantenere la riservatezza, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'art. 32 bis della Legge provinciale n. 23/1992, in materia di diritto di accesso.

#### **ART. 6**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, le Parti vengono reciprocamente informate che i dati forniti sono utilizzati esclusivamente ai fini della presente Convenzione e degli atti a questa connessi e conseguenti. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti danno il contestuale consenso al loro trattamento secondo le disposizioni legislative e regolamentari.

#### **ART. 7**

##### **(Spese contrattuali)**

1. La presente Convenzione è formata per scrittura privata e soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. L'imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è posta a carico della FEM (complessivi Euro 32,00).

Redatto in unico originale. Letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI  
DELL'ECONOMIA AGRARIA**

IL PRESIDENTE

- Salvatore Parkato

**FONDAZIONE EDMUND MACH**

IL PRESIDENTE

- Andrea Segrè-

(Documento sottoscritto digitalmente)